

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 6 LUGLIO 2001

N. 98

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

Comune di Bitonto (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 13 suppl. del 27.01.93

Pag. 5959

COMUNE DI BITONTO

(Provincia di Bari)



Stemma riconosciuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 giugno 1965 ed iscritto nel libro araldico degli enti morali

STATUTO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

Comune di Bitonto (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 13 suppl. del 27.01.93**COMUNE DI BITONTO
(Provincia di Bari)****testo dello statuto comunale adeguato
al D.Lgs. 18.08.2000 n.267****TITOLO I
PRINCIPI GENERALI****Art. 1
Il territorio**

1. Bitonto, città della provincia di Bari, con le sue due frazioni di Palombaio e Mariotto, si estende per kmq 172,800 dalle Murge sin verso l'Adriatico. Il territorio confina con i Comuni di Altamura, Toritto, Modugno, Bari, Binetto, Bitetto, Giovinazzo, Paio del Colle, Terlizzi, Ruvo di Puglia. Antichissimo centro apulo, poi municipio romano sulla via Traiana, fu città di antico regio demanio, i cui primi Statuti furono emanati nel 1565.

**Art. 2
Il Comune**

1. Il Comune di Bitonto rappresenta democraticamente ed unitariamente la propria comunità, nella sua autentica anima e nel suo volto storico. Esso è il luogo dove i diritti dei cittadini sono riferimento per l'azione del governo locale che ha il compito di tutelarli e realizzarli.

2. Nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione, il Comune informa la propria azione amministrativa ai principi della Costituzione e della Carta Europea dell'autonomia locale, riconoscendo che il suo rafforzamento rappresenta un contributo essenziale alla edificazione di una nuova Europa fondata sui principi della democrazia, dei diritti dell'uomo, e del rispetto delle diversità, delle diversità etniche, religiose e delle minoranze.

3. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini al governo della città, attraverso il più ampio decentramento amministrativo e ne promuove la solidarietà.

**Art. 3
Finalità**

1. Il Comune riconosce nelle ""pietre"" e nel ""Borgo antico"" la matrice storica, spirituale e culturale della Città e si impegna a:

- a) affermare e tutelare tutti i valori morali e sociali di cui la comunità è espressione sviluppandone le risorse ambientali, culturali e territoriali, in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
- b) prevenire fenomeni di devianza, di degrado e di disgregazione sociale, attribuendo dignità alla persona umana e infondendo fiducia nel cittadino verso le Istituzioni;
- c) promuovere la difesa dell'infanzia, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola;
- d) favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- e) recuperare i soggetti da situazioni di pericolo;
- f) contribuire, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
- g) incentivare l'economia, adottando concreti strumenti di programmazione per l'equilibrato sviluppo delle diverse attività produttive, anche agevolando la piena occupazione dei lavoratori, la tutela del foro diritti e lo sviluppo delle loro attitudini e capacità professionali;
- h) valorizzare i prodotti tipici locali dell'agricoltura e dell'artigianato promuovendo tutte quelle iniziative atte alla loro tutela e commercializzazione come creazione di marchi di qualità e costituzione di Consorzi;
- i) tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione con una idonea politica ecologica;
- j) riconfermare la propria volontà di non voler installare nel proprio territorio fabbriche, strutture e/o impianti per la produzione di energia nucleare;
- k) tutelare e valorizzare le peculiarità storiche, culturali ed ambientali delle frazioni di Palombaio e Mariotto;
- l) realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute volto ad eliminare ogni forma di disagio sociale e personale;
- m) confermare come servizio sociale, l'Istituzione di un servizio di polizia rurale e ambientale;
- n) prestare adeguati interventi a favore dei soggetti più deboli, degli anziani, dei disabili, curandone

l'assistenza e l'integrazione con pari dignità nel tessuto socio-economico della città anche attraverso adeguati interventi strutturali;

- o) promuovere iniziative a favore degli emigrati e stabilire rapporti permanenti con la propria comunità all'estero, assicurando, altresì, le migliori condizioni a quanti, cittadini stranieri, abbiano ad immigrare nel territorio comunale;
- p) improntare la propria attività amministrativa ai principi di legalità ed efficienza, imparzialità e trasparenza;
- q) improntare la sua azione alla piena realizzazione del principio costituzionale di parità tra uomo e donna, nonché al criterio delle pari opportunità, organizzando tempi e modalità della vita urbana in funzione delle esigenze e delle necessità dei cittadini, delle loro famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici;
- r) valorizzare ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 4 Gonfalone

1. Il Comune di BITONTO ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 Giugno 1965 ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.

2. Il Comune ha il proprio gonfalone, di cui fa uso nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali, secondo quanto stabilito dalla legge.

3. La descrizione del gonfalone è la seguente:

Albero d'ulivo -radicato su un verde prato- insito nel carattere del territorio sin dall'origine, simbolo di pace; due leoni di oro, con la lingua lunga e sottile fuori la bocca e con la coda sollevata, affrontati all'albero d'ulivo, simboleggiano la forza del potere esecutivo della Città, tenuta dai nobili e popolari; cinque storni appollaiati o svolazzanti sulla chioma dell'albero fruttifero, specificano il periodo transitorio di suditanza feudale della Città e cioè uno per ciascuno, le principali dominazioni: Caldora, Ventimiglia, Orsini, Acquaviva e Casa di Cordova; il tutto su Campo bianco chiuso in uno scudo semplice, alla maniera originale, arco ogivale capovolto; sormontato da corona marchesale - regia antica, per concessione speciale; alla base dello scudo nastro avvolgente, semicontorto, riportante, in carattere d'argento, "Ad pacem promptum designat oliva botontum" che indica l'animo degli abitanti "...gentes tranquilla pace fruentes".

Art. 5 Bitonto per la pace

1. In conformità ai principi costituzionali ed alle

norme internazionali, il Comune di Bitonto promuove la cultura della pace, confermata nel Protocollo di Pace solennemente sottoscritto di fronte alla Cattedrale dai rappresentanti dei popoli del Mediterraneo il 27 settembre 1990. La pace costituisce di fatto l'antico sicuro retaggio della Città, il cui stemma riporta impresso l'esametro latino "Ad Pacem Promptum Designat Oliva Botontum".

Art. 6 Bitonto città per i bambini

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei minori alla vita collettiva promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, valorizzazione dei luoghi e del patrimonio storico - culturale della città, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con regolamento.

Art. 7 Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Al Comune spettano le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali e culturali, del turismo, sport e tempo libero, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico e tutte quelle delegabili, salvo quanto non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 8 Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 9 Consiglio comunale

1. Le norme relative alla composizione, alla dura-

ta, allo scioglimento ed alla sospensione del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

2. L'attività e il funzionamento delle sedute del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, avverranno nel rispetto e con le modalità previste dall'apposito Regolamento. Tale Regolamento disciplina l'autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria dello stesso Consiglio.

3. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, tranne i casi di urgenza in cui il predetto avviso dovrà essere notificato almeno ventiquattro ore prima della riunione. Le riunioni in seconda convocazione avverranno nel rispetto e con le modalità previste dal Regolamento e dal successivo art. 18.

4. Le proposte di provvedimento iscritte all'ordine del giorno dovranno essere depositate presso l'apposito ufficio almeno quarantotto ore prima della riunione, corredate dai relativi pareri delle Commissioni Consiliari competenti.

5. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente che lo presiede e ne dirige i lavori. Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno in collaborazione con il Sindaco e con la conferenza del capigruppo.

Inoltre il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio Comunale a norma dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. In caso di inosservanza da parte del Presidente del Consiglio degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

6. La prima seduta del Consiglio, dopo le elezioni per il suo rinnovo, è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione, che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.

7. Il Consiglio provvede nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, a nominare il Presidente e il Vice Presidente; successivamente la seduta prosegue, sotto la presidenza del Presidente eletto, con il giuramento del Sindaco e con la comunicazione da parte dello stesso dei componenti della Giunta.

Art. 10 Competenze

1. Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, ha competenza in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale, inoltre, ratifica le deliberazioni adottate in via di urgenza dalla Giunta attinenti alle variazioni di bilancio, nonché l'adesione del Sindaco all'accordo di programma tra Enti nel rispetto della legge.

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo "le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Entro trenta giorni dal termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12 Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea tra i suoi componenti: la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea consiliare le incompatibile con la carica di Sindaco.

2. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e con il voto favorevole di almeno ventuno consiglieri: se dopo due scrutini nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta ad altra votazione e risulterà eletto il consigliere che avrà riportato il voto favorevole di sedici consiglieri; la deliberazione di nomina del Presidente e Vice Presidente è immediatamente eseguibile.

3. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio sono revocabili solo con il voto favorevole di almeno ventuno consiglieri: la revoca ha efficacia immediata. Il Consiglio Comunale procede alla nuova elezione entro la prima seduta successiva a quella della delibera di revoca: fino all'insediamento del nuovo Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano, qualora sia assente il Vice Presidente. Nell'ipotesi di dimissione dalla carica di Presidente

dell'Assemblea, il Consiglio Comunale procede alla elezione del nuovo Presidente entro la prima seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni; fino all'insediamento del nuovo Presidente il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano, come definito nel successivo art. 23.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale si avvale di una struttura amministrativa che garantisca la piena autonomia organizzativa e funzionale. Spetta al Regolamento la definizione e composizione di tale articolazione comunale.

6. Il Presidente dell'Assemblea assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

7. Al Vice Presidente dell'Assemblea, in ogni caso, non compete alcun compenso per la sua carica.

Art. 13 I Consiglieri

1. La legge disciplina la elezione, le cause di illeggibilità e di incompatibilità, la decadenza, la rimozione e la sospensione dei Consiglieri Comunali.

2. I Consiglieri rappresentano la comunità bitontina; hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale: possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e/o degli Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. I Consiglieri devono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di

ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

5. Al Consigliere Comunale, all'Assessore e al Sindaco sono da rimborsare le spese legali per giudizi inerenti a fatti connessi al mandato e non in conflitto di interesse con l'Ente, quando i predetti siano assolti in sede penale o siano stati giudicati non responsabili in sede civile e contabile.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La presentazione delle dimissioni si ha per avvenuta con la formalizzazione in seduta consiliare di documento sottoscritto e consegnato al Segretario Generale ovvero con la consegna al servizio postale o con il diretto deposito presso il Segretario Generale comprovabile da ricevuta. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo comunale nell'ordine temporale di presentazione. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora ricorrano i presupposti di legge di scioglimento del Consiglio.

7. In caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

8. E' prevista, a richiesta del consigliere comunale la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, ai sensi della normativa vigente. In caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali, si applica la detrazione dall'indennità, pari all'importo del gettone di presenza previsto dalla legge.

Art. 14 Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. A tal fine, entro tre mesi dalla nomina, essi depositeranno presso la Segreteria Generale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici

registri, l'esercizio di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratori o sindaci di società;

- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

La dichiarazione sub. a) deve estendersi anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi se gli stessi vi consentano. Entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche i consiglieri sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale, una attestazione concernente le variazioni eventualmente intervenute nella situazione patrimoniale precedentemente presentata o copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Gli adempimenti di cui al comma precedente vanno ripetuti entro sei mesi dalla cessazione della carica. Nel caso di inosservanza, il consigliere sarà prima diffidato e, persistendo l'inadempimento, viene richiamato pubblicamente in consiglio. Le dichiarazioni di cui al presente articolo saranno redatte su moduli predisposti dalla Segreteria Generale, assieme alle situazioni patrimoniali.

Art. 15 Gruppi Consiliari

1. Subito dopo l'insediamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti; ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo e ne comunica al Sindaco il nome entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più suffragato della lista.

2. Il Consigliere candidato Sindaco che non aderisca a nessun gruppo presente nel Consiglio Comunale è capogruppo.

3. Nel caso in cui una lista presente alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale abbia espresso un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti lo stato e le prerogative di gruppo consiliare e di capogruppo.

4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello nella cui lista è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale. La costituzione di un gruppo consiliare autonomo, rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali, è possibile solo se lo stesso è composto da almeno due unità. I gruppi dispongono presso il Comune di sedi e servizi necessari all'esecuzione del mandato elettorale secondo quanto stabilito dal Regolamento.

5. Costituiscono gruppo misto i consiglieri che non abbiano dichiarato a quale gruppo intendano appartenere e quelli che nel corso della legislatura

abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista furono eletti.

6. Il funzionamento e l'attività dei gruppi è assicurato dall'Amministrazione con risorse appositamente previste nel bilancio comunale su indicazione del Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 16 Conferenza capigruppo

1. I gruppi consiliari costituiti indicano il loro capogruppo nel Consiglio Comunale che ne prende atto.

La conferenza del capigruppo è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Presidente del Consiglio ed ha i seguenti compiti:

- esprime indicazioni e valutazioni anche a nome della forza politica di appartenenza su questioni di particolare rilevanza per la comunità cittadina;
- coadiuva il Presidente del Consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, sulla base delle richieste di questi, della Giunta, ovvero di almeno un quinto dei consiglieri. Si potrà avviare a tale procedura solo nei casi di estrema urgenza.

2. Per il funzionamento della Conferenza, si applicano ai capigruppo i permessi e le indennità previsti dalla legge per la partecipazione alle commissioni consiliari.

Art. 17 Nomina di rappresentanti

1. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, secondo quanto previsto dal Regolamento, negli organi di Enti, Aziende, Istituzioni ed in genere delle persone giuridiche pubbliche e private esterni al Comune ovvero da esso dipendenti o controllati, nonché revoca coloro che abbiano comunque ripetuto la loro nomina o designazione dal Consiglio Comunale laddove tale competenza sia ad esso espressamente riservata dalla legge ed inoltre quando nelle rappresentanze da eleggere sia prevista la presenza della minoranza.

2. Per le nomine plurime in organi collegiali, il Consiglio Comunale assicura la rappresentanza della minoranza mediante votazioni separate. In tal caso la minoranza si asterrà dal voto quando si elegge il rappresentante della maggioranza, la maggioranza si asterrà dal voto quando si elegge il rappresentante della minoranza: la maggioranza e la minoranza sono contraddistinte dai gruppi consiliari di cui al precedente articolo 15.

3. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Nella Giunta e in tutti gli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti dovranno essere assicurate, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n° 125, condizioni di pari opportunità.

Art. 18 Deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni consiliari, complete di tutti i pareri richiesti, degli allegati e dei riferimenti legislativi devono essere trasmessi dal Sindaco al Presidente della Commissione Consiliare competente ed al Presidente del Consiglio; i successivi adempimenti sono disciplinati dal Regolamento.

2. Il Consiglio Comunale delibera in prima convocazione con l'intervento di quindici consiglieri ed in seconda convocazione purché intervenga la presenza di almeno dieci consiglieri.

Art. 19 Proposte di deliberazione da parte dei consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, dalla data di presentazione della richiesta, a domanda di un quinto dei consiglieri.

2. Le proposte di deliberazione da questi presentate devono essere iscritte all'ordine del giorno e trattate in tale seduta. Qualora la discussione non avvenga nella predetta seduta i citati argomenti devono essere iscritti ai primi punti della seduta successiva e nella stessa trattati prima di qualsiasi altro.

Art. 20 Pareri sulle proposte di deliberazione

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I pareri negativi dovranno essere motivati.

3. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio, sottoscrive con il Presidente del Consiglio i verbali delle deliberazioni, ne cura la pubblicazione all'albo pretorio, l'invio al Comitato Regionale di

Controllo, nei casi previsti dalla legge, nonché l'esecuzione.

4. Il Consiglio adotta un proprio Regolamento, che disciplina, altresì, l'iter burocratico degli atti e dei procedimenti improntandolo a criteri di snellezza, celerità ed efficienza.

Art. 21 Funzionamento

1. Gli Amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione sui provvedimenti normativi o di carattere generale si applica con le modalità disciplinate dalla legge.

2. Il loro comportamento, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'Imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle proprie dei dirigenti.

Art. 22 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole di 16 consiglieri la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, con funzioni: cognitiva, referente, di controllo, consultiva, redigente secondo le previsioni del regolamento, eleggendone i componenti con criterio proporzionale.

2. E' istituita la Commissione Affari Istituzionali che è composta dal Presidente del Consiglio e dai capigruppi consiliari o propri delegati. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Sindaco è informato dal Presidente del giorno e dell'ora riunioni e può intervenire.

3. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione Consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare:

- a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal Regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
- b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento della previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio.

Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attri-

buito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. Il Regolamento determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite.

4. Il Regolamento determina il numero, la composizione numerica, i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di 16 consiglieri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

6. Agli Amministratori che partecipano a qualsiasi Commissione spettano i permessi e le indennità con le modalità previste dalla legge.

7. Il Presidente del Consiglio non può essere nominato quale componente delle commissioni consiliari.

Art. 23 **Consigliere anziano**

1. E' Consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 40, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

2. Al Consigliere anziano spettano le attribuzioni previste dalla legge in ordine alla presidenza della prima seduta del Consiglio. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo. In assenza o rifiuto anche di quest'ultimo, la presidenza della prima seduta del Consiglio spetta al primo nella graduatoria di anzianità tra i presenti.

Art. 24 **Regolamenti**

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione e per il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli uffici e del procedimento amministrativo nel rispetto della legge e dello Statuto.

2. Delibera, inoltre, i regolamenti di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti; determina i criteri per la formulazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e decide sull'armamento degli agenti di polizia locale.

3. I regolamenti, nonché le modifiche e le integrazioni ad essi, sono deliberati dal Consiglio Comunale a scrutinio palese e con il voto favorevole di 16 consiglieri.

Art. 25 **La Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da Assessori, compreso il Vice Sindaco, nel limite numerico di 6 (sei).

2. I componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, alla carica di consigliere, entro quindici giorni dalla proclamazione dell'esito della elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale e, comunque, in tempo utile per darne comunicazione allo stesso nella sua prima riunione.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tale periodo, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone nominate dal Consiglio Comunale tra soggetti estranei al Consiglio, e scelte in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina, presenta al consiglio una relazione scritta sulle ragioni dell'impedimento. Sulla stessa il consiglio si pronuncia in seduta pubblica entro i successivi dieci giorni.

4. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

6. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 26**Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. L'elenco degli argomenti approvati dalla Giunta deve essere portato a conoscenza del capigruppo consiliari e pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio.

7. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, e dal Segretario Generale.

Art. 27**Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti.

2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso Consiglio e collabora con il Sindaco sull'attuazione delle linee programmatiche e degli indirizzi generali del Consiglio.

3. Gli Assessori hanno diritto di essere presenti nell'aula consiliare durante i lavori di Consiglio e ove lo ritengano, su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, possono illustrare e riferire unicamente sugli argomenti riguardanti l'attività delegata.

Art. 28**Decadenza - revoca o cessazione**

1. Gli Assessori possono essere rimossi dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica nei casi previsti dalla legge e, in attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale deter-

mina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

3. L'Assessore può essere revocato con provvedimento scritto del Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva unitamente al nominativo del nuovo Assessore.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nome del nuovo assessore.

5. La cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta in caso di approvazione di una mozione di sfiducia è stabilita dalla legge.

Art. 29**Pareri sulle proposte di deliberazione**

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I pareri negativi dovranno essere motivati.

3. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta, sottoscrive con il Sindaco i verbali delle deliberazioni, ne cura la pubblicazione all'albo pretorio, l'invio al Comitato Regionale di Controllo nei casi previsti dalla legge, nonché l'esecuzione.

4. La Giunta adotta un proprio Regolamento interno, che disciplina, altresì l'iter burocratico degli atti e dei procedimenti improntandolo a criteri di snellezza, celerità ed efficienza.

Art. 30**Sindaco**

1. Il Sindaco:

- a) rappresenta il Comune;
- b) convoca e presiede la Giunta;
- c) predispone l'ordine del giorno della Giunta e collabora con il Presidente del Consiglio e con la conferenza del capigruppo per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- e) indice i referendum comunali;
- f) nomina gli assessori;
- g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici eser-

cizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- h) sovrintende alla esecuzione degli atti del Consiglio e della Giunta;
- i) esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 75;
- j) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- k) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico;
- l) promuove ed aderisce agli accordi di programma di cui al successivo articolo 65 previa deliberazione di massima del Consiglio Comunale;
- m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, il segretario comunale ed il direttore generale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
- n) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, con l'autorizzazione o la convalida della Giunta, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune.

2. In caso di inosservanza da parte del Sindaco dell'obbligo di convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 31 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, in tutte le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 32 Distintivo

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 33 Deleghe

1. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, delega l'esercizio delle materie previste dalle lettere a) b) c) e d) del comma 1, dell'articolo 54 del D.Lgs. del 18.08.2000 n.267, con le modalità di cui al comma 7.

2. Agli assessori possono essere delegate dal Sindaco funzioni di indirizzo e di controllo, ai sensi dell'art. 107 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Ai consiglieri comunali, su proposta del Sindaco, possono essere affidati dal Consiglio Comunale, specifici incarichi per particolari esigenze eccezionali. I consiglieri riferiscono al Consiglio Comunale e possono essere chiamati a riferire in Giunta sulla loro attività. L'incarico dovrà essere limitato nel tempo e per una durata massima di sei mesi, salvo proroga da parte del Consiglio Comunale, sempre su proposta del Sindaco, per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, ove ne ritenga la necessità per il completamento dell'incarico.

Art. 34 Funzioni

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni affidategli dalla legge ed adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini.

2. Il Sindaco, in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.

3. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'intervento della forza pubblica.

Art. 35 Organizzazione ed efficienza dell'attività amministrativa: poteri di indirizzo e di controllo

1. Il Comune per la realizzazione dei propri fini istituzionali ritiene la programmazione veicolo fondamentale di intervento e di azione amministrativa,

attuando la stessa mediante piani, programmi generali e settoriali, atti di indirizzo.

2. Gli organi collegiali di governo possono emanare atti di indirizzo contenenti gli obiettivi amministrativi da perseguire, le modalità e i tempi di realizzazione.

3. L'esercizio del potere di controllo, che la legge demanda agli organi di governo, potrà esercitarsi sia in riferimento all'esito finale del procedimento di cui all'atto di indirizzo, sia durante le fasi del procedimento stesso al solo fine di verificare che questo venga attuato nei tempi e con le modalità stabilite.

4. Il Sindaco e gli assessori potranno predisporre direttive agli uffici solo se queste sono in sintonia con la programmazione generale e/o con gli atti di indirizzo regolarmente e preventivamente approvati dagli organi collegiali.

5. Alla mancata attuazione dei provvedimenti oggetto degli atti di indirizzo e di controllo conseguono le responsabilità previste dal Regolamento disciplinare e dalla legge.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36 Diritto di accesso

1. Il Comune riconosce a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalle leggi e dal Regolamento comunale.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque da essa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie di documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalle leggi e dal Regolamento.

4. L'esame dei documenti è gratuito.

5. Il rilascio di copie dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione.

Art. 37 Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivata determinazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione.

3. Al fine di consentire l'espletamento dei procedimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, nr. 241, nonché per assicurare ai cittadini l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione dei servizi comunali e la conoscenza delle modalità di accesso agli stessi servizi, è istituito l'ufficio per la promozione e la tutela dell'informazione dei cittadini.

4. Il Comune avvalendosi del proprio Bollettino Ufficiale e di iniziative informative, attraverso quotidiani periodici locali ed emittenti radiotelevisive cura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività.

Art. 38 Diritto di partecipazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare alle attività dell'amministrazione locale, anche da parte dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

2. Il Comune garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e la parità di trattamento dei gruppi, degli organismi e delle organizzazioni sociali e di categoria e ne realizza la effettiva partecipazione alla gestione dell'attività comunale anche attraverso assemblee e consultazioni.

Art. 39 Enti morali

1. Il Comune riconosce il ruolo essenziale oggi svolto dall'Istituto Maria Cristina di Savoia nel settore dell'assistenza, educazione ed istruzione delle minori, dalla "Villa Giovanni XXIII" nel campo dell'assistenza in favore degli anziani, dalla Fondazione "Opera SS. Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus" in materia di assistenza socio-sanitaria, accoglienza ed emarginazione sociale e dalla Fondazione "De Palo - Ungano" che ha voluto creare le premesse per la realizzazione di strumenti per la ricerca archivistica e per la ricerca di tipo archeologico o storico. Promuove forme di consultazione e collaborazione con tutti gli enti ed associazioni operanti sul territorio nel settore dell'assistenza e dell'educazione per uniformare le attività ed indirizzare le risorse verso le soluzioni delle problematiche connesse.

Art. 40**Consulte delle associazioni - forum**

1. La partecipazione concreta all'attività amministrativa del Comune delle libere forme associative viene assicurata attraverso la istituzione delle seguenti consulte:

- a) consulta degli anziani;
- b) consulta dell'ambiente e del territorio;
- c) consulta della cultura;
- d) consulta delle donne;
- e) consulta dello sport;
- f) consulta delle forze economiche e sociali;
- g) consulta del volontariato;
- h) consulta delle libere professioni;
- i) consulta dei giovani;
- j) consulta dei problemi del lavoro.

2. Ogni consulta è costituita dai rappresentanti di ciascuna delle associazioni operanti nel Comune purché iscritta nell'apposito albo comunale delle associazioni.

3. Il Forum delle consulte, convocato in occasione di dibattiti di carattere generale, è costituito dai rappresentanti di tutte le consulte di cui al primo comma.

4. L'apposito Regolamento determina la composizione, le modalità di funzionamento delle consulte e delle riunioni del Forum oltre che le modalità di iscrizione delle associazioni all'albo comunale.

5. Le consulte hanno il compito di esprimere pareri e proposte su argomenti di particolare rilevanza della vita cittadina. Esse sono convocate almeno una volta all'anno dal Sindaco e, comunque, tutte le volte che ne fanno richiesta scritta e motivata.

6. Il Forum generale delle consulte è convocato dal Sindaco prima dell'approvazione del bilancio di previsione, in occasione della elezione del difensore civico e tutte le volte che lo stesso ne fa richiesta scritta e motivata.

Art. 41**Intervento nel procedimento**

1. Ai cittadini, singoli o associati, che abbiano interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è riconosciuto il diritto ad intervenire nel procedimento per la formazione di provvedimenti amministrativi secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, nr. 241 e secondo i limiti ed i tempi stabiliti dal Regolamento.

Art. 42**Istanze - petizioni - proposte**

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini a par-

tecipare alla gestione della vita democratica della comunità, che può essere esercitata mediante istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte di particolare importanza devono riguardare materie di esclusiva competenza del Comune ed essere esaminate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta entro sessanta giorni dalla ricezione o comunque entro la prima seduta utile dopo i sessanta giorni.

Art. 43**Iscrizione all'ordine del giorno**

1. Il Sindaco, dopo che gli uffici hanno accertato l'ammissibilità di ciascuna istanza, petizione o proposta dei cittadini, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della Giunta o trasmette la stessa al Presidente del Consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora l'argomento sia di competenza di quest'ultimo.

2. In caso di inammissibilità il Sindaco ne dà comunicazione ai cittadini promotori.

Art. 44**Strumenti di iniziativa popolare**

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazioni. La richiesta, corredata da una relazione che illustri le finalità dell'iniziativa, deve essere accompagnata da almeno settecentocinquanta sottoscrizioni di elettori legalmente identificate.

2. I Consigli di frazione o circoscrizionali possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione purché approvate con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le proposte dei commi uno e due, corredate dai pareri di cui all'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, previo esame della competente commissione consiliare, sono discusse dal Consiglio Comunale entro quattro mesi dalla presentazione. Ai lavori della Commissione consiliare potrà partecipare il primo firmatario dei cittadini proponenti al fine di illustrare la proposta stessa.

Art. 45**Rereferendum**

1. Al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla vita amministrativa del Comune sono ammessi referendum ad iniziativa dei cittadini.

2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dal voto favorevole di 21 consiglieri, promuove referendum relativi ad atti di propria competenza.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione determinata del territorio comunale.

Art. 46 **Richiesta di referendum**

1. Quattromila elettori iscritti nelle liste per la elezione del Consiglio Comunale possono richiedere di sottoporre a referendum proposte su materie di competenza del Comune secondo i limiti, i tempi e le modalità previsti nel Regolamento.

Art. 47 **Ammissibilità**

1. Il referendum ad iniziativa dei cittadini deve riguardare materie di competenza del Comune e di interesse generale.

2. Non può essere richiesto il referendum in ordine ad elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, nonché su materie concernenti il personale comunale.

3. E' altresì inammissibile il referendum su materie disciplinate da atti regolamentari, espressione dell'autonomia del Consiglio Comunale, nonché in materia di applicazione dei tributi e su questioni relative al bilancio del Comune.

4. Il giudizio di ammissibilità della richiesta è limitato alla verifica della regolarità e legittimità del procedimento.

Art. 48 **Ammissione**

1. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di trecento sottoscrizioni, è presentata per il giudizio di ammissibilità al Consiglio Comunale il quale si esprime con il voto favorevole di 16 consiglieri.

2. Il Consiglio Comunale potrà sospendere il giudizio di ammissibilità, invitando i promotori a rendere il quesito più chiaro, più preciso e/o meno suggestivo.

3. In caso di ammissione del referendum nei tre mesi successivi dalla comunicazione dell'esito al primo firmatario dei cittadini firmatari, dovranno essere depositate presso la Segreteria generale il numero minimo di firme richieste, legalmente identificate.

4. Spetta al Consiglio Comunale deliberare con il voto favorevole di 16 consiglieri l'ammissibilità definitiva del referendum, che viene indetto dal Sindaco entro i successivi centoventi giorni.

Art. 49 **Limitazione temporale**

1. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali; né possono essere indetti più di una volta nel corso di un anno né nel sei mesi prima della scadenza del mandato amministrativo.

Art. 50 **Esito del referendum**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum, e in conformità all'esito dello stesso, qualora vi abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 51 **Difensore Civico**

1. E' istituito il difensore civico, ulteriore organo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, al quale spetta di segnalare, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione esclusivamente nei confronti dei cittadini.

2. Dura in carica quattro anni e non è rieleggibile. Resta comunque in carica e conserva lo status fino alla nomina del successivo purché la stessa intervenga entro un anno dalla scadenza. Decorso tale ulteriore termine il difensore civico decadrà comunque dall'incarico.

Art. 52 **Elezione**

1. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale, mediante votazione a scrutinio segreto di ventuno consiglieri, prescelto fra un minimo di cinque ed un massimo di dieci candidati proposti dal Forum delle consulte.

Art. 53 **Incompatibilità**

1. Il difensore civico dovrà essere persona di provata capacità e competenza tecnicoamministrativa e dovrà risultare residente da almeno dieci anni nel Comune di Bitonto.

2. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e di partito e di amministratori di società, enti o imprese aventi fini di lucro che siano sovvenzionati o controllati dal Comu-

ne. Non deve inoltre aver partecipato ad alcuna consultazione elettorale nei cinque anni precedenti.

3. Il difensore civico può, comunque, essere revocato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di ventuno consiglieri solo per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 54 Indennità

1. Al difensore civico è attribuita una indennità di carica in misura pari a quella stabilita dalla legge statale per gli Assessori.

2. La Giunta Comunale delibera in ordine alla provvista del personale e dei mezzi necessari al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

Art. 55 Funzionamento

1. Il difensore civico ad istanza dei cittadini, previo avviso al Segretario Generale, può chiedere notizie direttamente ai funzionari responsabili di pratiche e di procedimenti amministrativi, al fine di esaminare congiuntamente lo stato e di stabilire modalità e termini per la definizione.

2. Il difensore civico può espletare le proprie funzioni anche di propria iniziativa in presenza di circostanze notorie che obiettivamente richiedono urgenti interventi per l'eliminazione di disfunzioni o per la più spedita definizione di pratiche e di procedimenti amministrativi.

3. Il difensore civico, con cadenza semestrale, deve rassegnare al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente, segnalando i casi di inerzia, ritardi ed irregolarità rilevanti, formulando osservazioni e suggerimenti.

4. Il difensore civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

5. Il Difensore civico può essere sentito dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ente.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 56 Gestione di servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a pro-

muovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale nelle forme previste dalla legge.

2. Sono considerati servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale:

- a) la produzione e la distribuzione di acqua, gas, ed elettricità;
- b) il trasporto con mezzi pubblici;
- c) lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali e tossici;
- d) la depurazione delle acque ed il sistema fognario;
- e) la gestione e la conservazione dei pubblici edifici, delle strade e del verde pubblico;
- f) i teatri;
- g) le pompe funebri ed i servizi cimiteriali;
- h) tutti gli altri servizi che presentino caratteristiche di produzione industriale, commerciale, artigianale e agricola o che possano essere gestiti imprenditorialmente.

3. Sono considerati servizi pubblici senza rilevanza imprenditoriale:

- a) i servizi sanitari, assistenziali o di igiene pubblica;
- b) i servizi scolastici;
- c) le case protette ed i laboratori per anziani ed handicappati;
- d) le biblioteche, i musei e la gestione dei beni culturali in genere;
- e) tutti gli altri servizi che presentino caratteristiche di produzione di attività volte a realizzare fini sociali.

4. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, secondo quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Conferenza Stato - Autonomie locali.

Art. 57 Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di 16 consiglieri, può deliberare la costituzione di aziende speciali, approvando il relativo Statuto, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 58 Costituzione di istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di 16 consiglieri, può deliberare la costitu-

zione di istituzioni, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 59

Organi dell'azienda speciale e della istituzione

1. Gli organi dell'azienda speciale e della istituzione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e della Istituzione è composto dal Presidente e da sei componenti assicurando la presenza della minoranza, con almeno due componenti, mediante separate votazioni.

3. Può essere amministratore chi sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere del Comune, ed abbia esperienza e qualificazione professionale nell'ambito dell'attività operativa dell'azienda o dell'istituzione.

4. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente e, separatamente, i membri del Consiglio di amministrazione. Nello stesso modo provvede alla sostituzione degli amministratori decaduti dalla carica entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli decaduti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione previsto dal comma 6 del presente articolo.

5. L'elezione avviene a scrutinio segreto.

6. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal comma 10- lettera e, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

7. Il direttore è titolare della responsabilità gestionale.

8. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore sono regolati dallo statuto dell'azienda.

9. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'istituzione sono regolati dal regolamento del personale comunale.

10. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di:

- a) mozione di sfiducia costruttiva del Consiglio Comunale;
- b) revoca;
- c) dimissione;
- d) perdita dei requisiti;
- e) scioglimento del Consiglio Comunale.

11. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica per approvazione di mozione di sfiducia costruttiva espressa dal Consiglio Comunale per appello nominale, con il voto favorevole di sedici consiglieri.

12. la mozione deve essere sottoscritta da almeno dieci consiglieri, può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio d'amministrazione e deve contenere la proposta di nuove linee politico - amministrative, di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di amministrazione.

13. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti dalla presentazione.

14. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Consiglio proposto.

15. Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Consiglio Comunale su proposta motivata del Sindaco.

16. La revoca è deliberata, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di sedici consiglieri.

Art 60

Gestione in concessione

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare in concessione a terzi la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. La delibera di concessione a terzi è adottata dal Consiglio Comunale previa adeguata motivazione circa l'esistenza dei presupposti di cui al comma primo, con il voto favorevole di sedici consiglieri.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 61

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con la Provincia o con i Comuni, al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.

2. Il Consiglio Comunale delibera le convenzioni previste da amministrazioni statali e dalla Regione nelle materie di foro competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 62
Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di sedici consiglieri, promuove la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, o delibera la partecipazione del Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di sedici consiglieri, delibera la partecipazione non maggioritaria del Comune in società miste per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, secondo quanto stabilito dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di sedici consiglieri, delibera la trasformazione per atto unilaterale dell'azienda speciale in società per azioni, secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO V
FORME DI ASSOCIAZIONE
E DI COOPERAZIONE

Art. 63
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di sedici consiglieri, può deliberare la costituzione di consorzi o l'adesione a consorzi con altri Enti pubblici, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 64
Unioni

1. Il Consiglio Comunale, con la procedura e la maggioranza richieste dalla legge, può deliberare la partecipazione 'a unioni di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Art. 65
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata

e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Gli adempimenti, la procedura e gli effetti dei principi fissati nel primo comma sono stabiliti dalla legge.

3. Le disposizioni sugli accordi di programma si applicano anche per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, per i patti territoriali e per le sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria, secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO VI
DECENTRAMENTO

Art. 66
Frazioni

1. Nelle frazioni di Mariotto e di Palombaio sono istituiti i Consigli di Frazione, eletti a suffragio diretto dai cittadini con funzione consultiva, propositiva e deliberativa prevedendo adeguati mezzi finanziari.

2. Il Sindaco, ai sensi del settimo comma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000, delega l'esercizio di funzioni nella frazione al Presidente del Consiglio di Frazione. Sino alla data di insediamento dei Consigli di Frazione, il Sindaco conferisce la delega ad un Consigliere Comunale.

3. Lo speciale Regolamento disciplina l'elezione, il funzionamento ed i compiti del Consiglio di Frazione, nonché quelli del Presidente del Consiglio di Frazione.

Art. 67
Circoscrizioni

1. Per adeguare la propria azione al più ampio decentramento amministrativo il Consiglio Comunale istituisce i Consigli Circoscrizionali eletti a suffragio diretto dai rispettivi cittadini, nel Centro Urbano di Bitonto e nelle Frazioni, assegnando adeguati mezzi finanziari.

2. Lo speciale Regolamento disciplina la delimitazione delle circoscrizioni, la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento, nonché le

competenze del Presidente e del Consiglio circoscrizionale.

3. Il Sindaco, ai sensi del settimo comma dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, delega l'esercizio di funzioni nella Circoscrizione al Presidente del Consiglio Circoscrizionale.

4. Con la elezione dei Consigli Circoscrizionali cessano di diritto dalle funzioni i Consigli di Frazione.

TITOLO VII UFFICI E PERSONALE

Art. 68 Segretario generale

1. Il Comune ha un Segretario generale titolare, nominato dal Sindaco e scelto tra gli iscritti all'apposito albo, il cui stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Le competenze e le funzioni del Segretario generale del Comune sono attribuite dalla legge, dalle norme dello Statuto e dai Regolamenti; egli esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

Art. 69 Vice Segretario generale

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo e sostituirlo temporaneamente nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Al Vice Segretario Generale spetta la direzione del Settore Affari Generali.

Art. 70 Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

2. Al Direttore generale competono le funzioni previste dalla legge, dal Regolamento e dal provvedimento di nomina, che dovrà disciplinare i rapporti con il Segretario generale, qualora trattasi di soggetti diversi.

Art. 71 Personale

1. Il Comune disciplina con appositi provvedimenti

la dotazione organica, l'organizzazione e gestione del personale sulla base della distinzione tra la funzione di indirizzo politico - amministrativo e quella di gestione amministrativa.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali del comparto Enti Locali. Sono fonte di regolamentazione - nelle materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata - anche gli accordi sottoscritti dall'amministrazione comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, i quali siano stati recepiti con delibera della Giunta comunale.

3. Il regolamento disciplina le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, le procedure per la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego, le procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

4. Il Comune assicura nei concorsi per l'accesso dall'esterno e dall'interno, nonché nei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale la parità tra i sessi.

Art. 72 Settore

1. Nel Settore si individua, di norma, la struttura organizzativa di maggiore dimensione finalizzata a garantire la efficacia dell'intervento, del Comune nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad area omogenea.

2. Gli ambiti funzionali dei Settori saranno articolati nell'apposito Regolamento per la disciplina dei servizi ed uffici comunali.

Art. 73 Regolamenti degli uffici e dei servizi

1. Il funzionamento degli uffici è disciplinato dai regolamenti in base a criteri di efficienza, di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.

2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario generale, il Direttore generale ed i dirigenti.

Art. 74 Reclutamento e professionalità del personale

1. I Regolamenti disciplinano il reclutamento di qualità del personale comunale mediante procedure

selettive basate sui principi del merito e della competenza, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria e con gli obiettivi individuati nel piano esecutivo di gestione.

2. Al personale comunale viene assicurato miglioramento della professionalità mediante sistemi e forme di perfezionamento permanente, nonché prospettive di carriera per merito secondo la normativa vigente.

Art. 75 **Dirigenza**

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi e la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, secondo i criteri e le norme dettati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, o in base a questi delegati dal Sindaco, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo. E' proprio dei dirigenti l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, che verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti è attribuita l'adozione di tutti gli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi, anche di natura discrezionale, comprese le determinazioni, che ad essi competono per legge, Statuto e regolamenti e che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. I dirigenti possono conferire o revocare gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali, dalla contrattazione decentrata integrativa e dal Regolamento.

4. I dirigenti approvano i verbali di aggiudicazione e delle procedure selettive.

5. Le determinazioni dirigenziali saranno portate a conoscenza del pubblico mediante affissione in appositi spazi della sede comunale.

Art. 76 **Funzioni dirigenziali**

1. La presidenza delle Commissioni dei procedimenti concorsuali di appalto di lavori, forniture e servizi nonché delle Commissioni di concorso per l'assunzione del personale, spetta ai dirigenti, che saranno individuati nell'apposito Regolamento che disci-

plinerà altresì le modalità di costituzione e funzionamento delle predette Commissioni.

2. I dirigenti, nominati presidenti delle Commissioni sono responsabili delle procedure di appalto e di quelle di concorso.

3. Sono, inoltre, direttamente responsabili in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. I dirigenti capi Settore stipulano i contratti di rispettiva competenza in rappresentanza del Comune; adottano gli atti di espropriazione e di occupazione d'urgenza.

Art. 77 **Incarichi dirigenziali**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale la copertura dei posti di dirigenti di settore o di responsabili dei servizi, nell'ambito della dotazione organica del relativo settore, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. In nessun caso i rapporti di cui ai contratti previsti nel comma precedente possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

3. Il Consiglio Comunale prima della scadenza del termine contrattuale, può rescindere, adottando motivata deliberazione, i contratti di cui al primo comma.

4. La stipulazione di contratti a tempo determinato per i dirigenti, al di fuori della dotazione organica, è disciplinata dalla legge e dal Regolamento.

Art. 78 **Collaborazioni esterne**

1. Le convenzioni a termine di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità e/o alta specializzazione per obiettivi determinati, sono disciplinate dal Regolamento.

2. Per determinate iniziative, procedimenti e programmi, la cui realizzazione è condizionata dal possesso di professionalità specialistiche non presenti negli organici degli uffici comunali, il Sindaco potrà servirsi di funzionari di altre amministrazioni pubbliche, richiedendone il comando a tempo determinato.

3. La stipulazione di contratti a tempo determinato per collaboratori con qualifica non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, è disciplinata dalla legge e dal Regolamento. In nessun caso i rapporti di tali contratti possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 79 Autonomia finanziaria

1. L'ordinamento delle finanze del Comune è regolato dalla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio ed un patrimonio disponibile.

4. Quando la legge non disponga altrimenti, i regolamenti fissano le sanzioni per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco.

Art. 80 Ordinamento della contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto ai sensi della legge.

Art. 81 Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, nonché dalla relativa convenzione.

Art. 82 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune. Esso ha lo scopo di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 83 Collegio di revisori

1. Il Consiglio Comunale elegge, al di fuori del proprio seno, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri, scelti nel ruolo e negli albi indicati al comma 2 dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

2. I membri del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti secondo il criterio della capacità professionale, da dimostrare con apposito curriculum. I criteri suddetti devono essere resi pubblici in forma adeguata. In tale circostanza devono essere indicati modi e tempi di presentazione delle domande da parte degli interessati.

3. Non possono essere eletti alla carica di revisore, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile. Non possono inoltre essere eletti alla carica di revisore coloro che:

- a) sono parenti o affini entro il quarto grado con il Segretario Generale, il responsabile dei servizi finanziari e il tesoriere;
- b) sono amministratori o dipendenti, con funzioni dirigenziali dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana o membri del Comitato Regionale di Controllo;
- c) svolgono funzioni direttive, a livello locale o superiore, in partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio;
- d) svolgono le funzioni di revisore nelle aziende speciali dipendenti dal Comune;
- e) si trovino in altre situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

4. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

5. I singoli revisori o l'intero collegio sono revocabili solo per inadempimento debitamente accertato e notificato. La revoca è pronunciata dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alle necessarie sostituzioni.

6. In caso di cessazione dalla carica di uno o più revisori per sopravvenute cause di incompatibilità, dimissioni o morte, il Consiglio ne prende atto alla prima seduta utile e provvede in via contestuale alla surroga con altro componente, che resta in carica fino alla scadenza del mandato previsto per il Collegio.

7. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo e può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari permanenti, quando sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ente.

8. In tale funzione, il Collegio:

- a) accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio preventivo annuale e di quello pluriennale;

- b) riferisce almeno trimestralmente alla conferenza del capigruppo sull'andamento della gestione e della propria attività;
- c) risponde ad eventuali quesiti formulati per iscritto, su casi specifici e nel rispetto della legge, da gruppi politici o dall'intero Consiglio, per il tramite del Presidente;
- d) riferisce immediatamente al Consiglio in caso di riscontro di gravi irregolarità, per il tramite del Presidente;
- e) assiste, previa espressa richiesta del Sindaco a sedute del Consiglio ed ivi può prendere la parola su invito del Sindaco;
- f) redige apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale nella quale attesta la corrispondenza del documento contabile alle risultanze della gestione ed avanza rilievi e proposte atte a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- g) esprime parere sui debiti fuori bilancio.

9. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e partecipa al procedimento del controllo di gestione secondo le forme previste dal regolamento di contabilità comunale.

10. Il medesimo regolamento stabilisce le funzioni del Presidente, disciplina gli aspetti organizzativi del Collegio ed i suoi rapporti con la struttura comunale.

11. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei revisori è tenuto al segreto d'ufficio.

12. Il medesimo ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune attinenti alla sua attività, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per i consiglieri comunali.

Art. 84 **Verifiche di cassa**

1. Il Consiglio Comunale affida al Collegio dei revisori dei conti il compito di eseguire ordinarie verifiche di cassa, con cadenza trimestrale, la verifica di gestione del servizio di tesoreria e di quelli degli altri agenti contabili di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 85 **Responsabilità**

1. Le responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e degli incaricati con rapporto a tempo determinato verso il Comune e verso i terzi, sono stabilite dalle leggi e dai Regolamenti.

TITOLO IX **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 86 **Albo pretorio**

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, e di quant'altro previsto per legge.

2. Il Segretario Generale o un dipendente comunale da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 87 **Revisione dello statuto**

1. I principi enunciati dalla legislazione in materia di ordinamento del Comune e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. Entrata in vigore di leggi successive che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.

3. Le proposte di modificazioni sono obbligatoriamente sottoposte a parere consultivo dei consigli circoscrizionali o dei consigli di frazione e del Forum delle consulte. Detto parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione della proposta; in difetto si intenderà in senso favorevole alla proposta di modifica.

Art. 88 **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della Sezione del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione e delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio ed abroga e sostituisce integralmente il precedente Statuto pubblicato sul Bollettino regionale n.13 suppl. del 27.01.1993 e n. 17 del 09.02.1996.

4. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

Art. 89
Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dei diversi regolamenti richiamati dallo Statuto, con limitazione alle materie ad essi espressamente rinviati, continuano ad applicarsi le norme in atto vigenti che risultino compatibili con le leggi e con lo Statuto medesimo.

Alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono invece ritenersi non più applicabili, di diritto, atti o singole norme comunali contrastanti e, quindi, non compatibili con le disposizioni previste dallo stesso Statuto.

Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, adottano, secondo le rispettive competenze, gli atti conseguenziali.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

3. Tutti gli altri regolamenti previsti dallo Statuto sono adeguati o adottati, per quelli di prima adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Il territorio
- Art. 2 - Il Comune
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Gonfalone
- Art. 5 - Bitonto per la pace
- Art. 6 - Bitonto città per i bambini
- Art. 7 - Funzioni

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- Art. 8 - Organi
- Art. 9 - Consiglio comunale
- Art. 10 - Competenze
- Art. 11 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 12 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio
- Art. 13 - I Consiglieri
- Art. 14 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri
- Art. 15 - Gruppi consiliari
- Art. 16 - Conferenza capigruppo
- Art. 17 - Nomina di rappresentanti
- Art. 18 - Deliberazioni

- Art. 19 - Proposte di deliberazione da parte dei consiglieri
- Art. 20 - Pareri sulle proposte di deliberazione
- Art. 21 - Funzionamento
- Art. 22 - Commissioni consiliari
- Art. 23 - Consigliere anziano
- Art. 24 - Regolamenti
- Art. 25 - La Giunta comunale
- Art. 26 - Funzionamento della giunta
- Art. 27 - Attribuzioni della giunta
- Art. 28 - Decadenza - revoca o cessazione
- Art. 29 - Pareri sulle proposte di deliberazione
- Art. 30 - Sindaco
- Art. 31 - Vice Sindaco
- Art. 32 - Distintivo
- Art. 33 - Deleghe
- Art. 34 - Funzioni
- Art. 35 - Organizzazione ed efficienza dell'attività amministrativa poteri di indirizzo e di controllo

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 36 - Diritto di accesso
- Art. 37 - Diritto all'informazione
- Art. 38 - Diritto di partecipazione
- Art. 39 - Enti morali
- Art. 40 - Consulte delle associazioni - forum
- Art. 41 - Intervento nel procedimento
- Art. 42 - Istanze - petizioni - proposte
- Art. 43 - Iscrizione all'ordine del giorno
- Art. 44 - Strumenti di iniziativa popolare
- Art. 45 - Referendum
- Art. 46 - Richiesta di referendum
- Art. 47 - Ammissibilità
- Art. 48 - Ammissione
- Art. 49 - Limitazione temporale
- Art. 50 - Esito del referendum
- Art. 51 - Difensore civico
- Art. 52 - Elezione
- Art. 53 - Incompatibilità
- Art. 54 - Indennità
- Art. 55 - Funzionamento

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI

- Art. 56 - Gestione di servizi pubblici
- Art. 57 - Aziende speciali
- Art. 58 - Costituzione di istituzioni
- Art. 59 - Organi dell'azienda speciale e della istituzione
- Art. 60 - Gestione in concessione
- Art. 61 - Convenzioni
- Art. 62 - Società di capitali

**TITOLO V
FORME DI ASSOCIAZIONE
E DI COOPERAZIONE**

- Art. 63 - Consorzi
- Art. 64 - Unioni
- Art. 65 - Accordi di programma

**TITOLO VI
DECENTRAMENTO**

- Art. 66 - Frazioni
- Art. 67 - Circoscrizioni

**TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE**

- Art. 68 - Segretario generale
- Art. 69 - Vice Segretario generale
- Art. 70 - Direttore generale
- Art. 71 - Personale
- Art. 72 - Settore
- Art. 73 - Regolamenti degli uffici e dei servizi
- Art. 74 - Reclutamento e professionalità del personale
- Art. 75 - Dirigenza
- Art. 76 - Funzioni dirigenziali
- Art. 77 - Incarichi dirigenziali
- Art. 78 - Collaborazioni esterne

**TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 79 - Autonomia finanziaria
- Art. 80 - Ordinamento della contabilità comunale

- Art. 81 - Servizio di tesoreria
- Art. 82 - Controllo di gestione
- Art. 83 - Collegio di revisori
- Art. 84 - Verifiche di cassa
- Art. 85 - Responsabilità

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 86 - Albo pretorio
- Art. 87 - Revisione dello statuto
- Art. 88 - Entrata in vigore
- Art. 89 - Norme transitorie

**COMUNE DI BITONTO
(provincia Bari)**

Lo statuto comunale adeguato al D.Lgs. 18.08.2000 N. 267:

è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21 del 22.03.2001, di cui la Sezione Provinciale di Controllo ha preso atto nella seduta del 02.04.2001 al n. 655;

è stato affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal 12.04.2001;

è entrato in vigore il 14.05.2001.

Bitonto, 14 maggio 2001

Il Segretario Generale
Dott. Emanuele Acquafredda

